

Sent. n. 216/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Giuseppe Di Benedetto, in funzione di
Giudice Unico delle pensioni,
visto l'atto introduttivo del giudizio;
esaminati gli altri atti e i documenti tutti di
causa;

Udito all'udienza tenuta in data 15/04/2024 con
l'assistenza del segretario dott.ssa Nadia Bruno,
l'Avv. Luciano Brunotti, delegato oralmente
dall'Avv. Mari Brizi per il ricorrente, l'Avv. An-
drea Botta su delega dell'Avv. Filippo Mangiapane
per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 78865 del registro di
Segreteria, promosso dal sig. XX, nato a
omissis il omissis, residente in omissis,
via omissis, c.f. omissis,
rappresentato e difeso, quale procuratore antistata-

rio, dall'avv. Mario Brizi del Foro di Viterbo (c.f. BRZMRA84M25M082M), presso il cui domicilio, sito in 01100 Viterbo, Piazza dei Caduti 16 (pec:mariobrizi@pec.ordineavvocativiterbo.it; n. fax 0761344561) ed elettivamente domiciliato, giu- sta procura speciale in calce al;

contro

l'INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del Presidente pro tempore rap- presentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo Mangiapane (codice fiscale: MNG- FPP64T25F158Q, P.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29.

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede- va l'accertamento del diritto ai sensi e per gli ef- fetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamen- to del trattamento pensionistico erogato, con attri- buzione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota di rendimento del 44% per le anzianità di servizio maturate fino al 31.12.1995.

Parte attrice ha ritenuto che pur rientrando l'ordinario ricorrente, nel campo di applicazione del sistema retributivo, ha diritto a vedersi applicare l'aliquota più favorevole di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 sulla parte soggetta al computo secondo il metodo retributivo, parte che deve, per l'appunto, essere ricalcolata tenendo conto dell'aliquota di rendimento prevista dal citato articolo in quanto vigente al momento dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995 e dalla stessa fatta salva, ai sensi della lettera a) della citata norma.

2. L'INPS si è costituito in giudizio con memorie con le quali ha dedotto che la domanda è inammissibile ed infondata.

In particolare in rito, la domanda sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 152 lett. c) e d) del Dlgs 26 agosto 2016, n. 174, che impone al ricorrente di indicare "la determinazione dell'oggetto della domanda" nonché "l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda".

Nel merito il ricorso sarebbe infondato in quanto il trattamento di pensione è stata liquidata con il

sistema Retributivo a decorrere dal 01/03/2016 Atto VT012020928894, in quanto l'interessato è cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, mentre il criterio di calcolo invocato (aliquota del 44% come prevista dall'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 non è applicabile al ricorrente essendo riservato a coloro cessato con il sistema misto.

3. A conclusione dell'udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO:

1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso non ravvisandosi la mancanza dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 152 lett. c) e d) del Dlgs 26 agosto 2016, n. 174. Appare, infatti, ben delineato l'oggetto della domanda ed anche la specificazione degli elementi di diritto sui quali essa si fonda.

2. Nel merito il ricorso è infondato.

Giova evidenziare che l'art. 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto

anni, la pensione è determinata (sistema c.d. «misto») dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Il successivo comma 13 del medesimo art.1 prevede che “Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.”

L'applicazione del criterio retributivo risulta irrimediabilmente ostativa all'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73, non constando affatto la pensione liquidata con il sistema interamente retributivo di una “quota retributiva”, parametrata all'anzianità maturata a 31.12.1995, e di un quota “contributiva”, parametrata all'anzianità maturata

a partire dal 1° gennaio 1996, ed essendo il pensionato già destinatario dei benefici propri del sistema interamente retributivo (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II d'appello, n. 405/2022, n. 310/2022, n. 110/2022, n. 482/2021 e n. 99/2021).

D'altro canto, in maniera del tutto significativa, il coefficiente di rendimento (2,44% per ogni anno utile) elaborato, per il personale militare cessato con oltre 20 anni d'anzianità, dalle Sezioni riunite di questa Corte ai fini dell'applicazione dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/73 (SSRR n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM), successivamente esteso al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile dal legislatore (art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021), si riferisce espressamente al calcolo della "quota retributiva" della pensione liquidata, con il sistema misto, in favore di personale con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995 (in termini, II App sentenza 604/2022). Ne consegue la reiezione del ricorso.

3. Si compensano le spese di lite. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale per il Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso in epigrafe. Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giudizio. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dei soggetti interessati riportati sulla sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n.

196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del

15/04/2024.

IL GIUDICE

Giuseppe Di Benedetto

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 14.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA